



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 29/TFT dell'11 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 gennaio 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 271

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.005286/90 pfi20-21/MDL/ps del 2.11.2020 (Campionato Under 17 Provinciale – BN –)

Viste le istanze presentate nell'interesse del sig. Gianluca Boniello e della società Asd San Giorgio del Sannio 1965 per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 CGS, confermate dalla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Pacchiano Nunzio n.15.07.2005, (gara del 03.11.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1 e 39 delle NOIF.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: il calciatore Pacchiano Nunzio due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 269

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.5213/63pfi20-21/MDL/ep del 29.10.2020 (Campionato Terza Categoria – SA –).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Saturno Raffaele n.29.09.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico San Marco per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Rizzuti Vincenzo (2

gare), della società Asd Atletico San Marco, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Gallo Mario n.29.09.1983, (gare del 04.12.2019- 29.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Atletico San Marco, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: il calciatore Gallo Mario tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Rizzuti Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Saturno Raffaele, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 267

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.5110/42pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Under 17 Regionale Maschile)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cosentino Nicola n.22.09.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Ac Bagnolese, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Solone Rosario (2 gare), della società Ac Bagnolese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Singh Sukhdeep n.27.09.2004, (gara del 19.10.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Kabore Kevineli n.18.10.2004, (gara del 29.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Ac Bagnolese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento ed a seguito di patteggiamento si applica per: il calciatore Singh Sukhdeep due (2) giornate di squalifica; il calciatore Kabore Kevineli due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Solone Rosario la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il Presidente sig. Cosentino Nicola, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per la società Ac Bagnolese la penalizzazione di punti uno (1), in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA l'11 gennaio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**